

FONDO DI ASSISTENZA  
PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 2 9/10/2010 n. 244)

N. 559/C/5/H/140

Roma, 28 GEN 2015

OGGETTO: Convenzione con ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA

Allegati 1

ALL'ISTITUTO MEME S.R.L.  
Via Elia Rainusso, 144

41124 - MODENA

Si restituisce, controfirmata, la Convenzione stipulata tra questo Ente e codesta Società, per agevolazioni, a favore del personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza, e dei loro familiari, per la partecipazione alla Scuola di Specializzazione in Scienze Criminologiche.

Al riguardo, codesta Società provvederà ad inoltrare all'Ente, prima della scadenza della Convenzione, un report numerico delle adesioni da parte dei Beneficiari.

La Convenzione viene pubblicata sul portale intranet della Polizia di Stato "DoppiaVela".

IL DIRIGENTE DELEGATO

S. Giuliano



# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

**CONVENZIONE  
TRA  
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA  
POLIZIA DI STATO  
E  
ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA**

Il FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO con sede in Roma - Via del Castro Pretorio, 5 - 00185, P.IVA 02131841005, (di seguito denominato Fondo Assistenza), indirizzo PEC: [dipps.assistenzaps.conv@pecps.interno.it](mailto:dipps.assistenzaps.conv@pecps.interno.it) rappresentato dal Dirigente Delegato pro-tempore, Dirigente Superiore della Polizia di Stato Dr. Sandro Giuliano

E

L'ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA, Ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna per la Formazione Superiore, la Formazione Continua e Permanente, la Formazione a Distanza - Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna, Prot. nr. SSF/08/42684 del 03/03/2008 e nr. 934 del 27/06/2011, D.G.R. nr. 1439 del 10/10/2011. con sede in Modena, via Elia Rainusso, 144 - Modena CAP 41124, C.F. 03009460365, (di seguito denominato Convenzionato) indirizzo PEC: [istituto-meme@dapcc.it](mailto:istituto-meme@dapcc.it), legalmente rappresentato da Fabio Molinari, Direttore Dr.ssa Roberta Frison

## PREMESSO CHE

- con Legge 12 novembre 1964 n. 1279 è stato istituito il Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza al quale è stata conferita personalità giuridica di diritto pubblico;
- con D.P.R. 244 del 29 ottobre 2010 è stato emanato il regolamento di riordino del Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia di Stato;
- oggetto dell'attività istituzionale del Fondo Assistenza è il perseguimento dell'assistenza diretta ed indiretta a favore dei dipendenti della Polizia di Stato secondo le modalità indicate nella legge istitutiva e nello Statuto vigente;
- il Fondo Assistenza favorisce le condizioni per forme di assistenza e di benessere per i dipendenti della Polizia di Stato promuovendo e sostenendo iniziative di elevazione culturale anche nei confronti dei familiari degli appartenenti alla Polizia di Stato;

## VISTO

- la legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari e, in particolare, l'art. 8;
- il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, recante il regolamento dell'autonomia



# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

- didattica degli atenei, così come modificato dal D.M. 270/2004;
- la legge 28 dicembre 2001 n. 448 - così come modificata dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e successive modifiche e integrazioni - che, all'art. 22, comma 13, recita testualmente: "al personale delle amministrazioni pubbliche, che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di Polizia Tributaria e la Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze, può essere riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con appositi accordi stipulate tra le amministrazioni interessate e le università";
  - la legge 30 dicembre 2010, n.448 concernente le "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" che all'art.14 disciplina il riconoscimento dei crediti;

## CONSIDERATO CHE

- L'ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA, istituita con Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna, Prot. nr. SSF/08/42684 del 03/03/2008 e nr. 934 del 27/06/2011, D.G.R. nr. 1439 del 10/10/2011, è un Ente di formazione accreditato presso la Regione Emilia Romagna per la Formazione Superiore, la Formazione Continua e Permanente, la Formazione a Distanza;
- è interesse del Fondo Assistenza offrire la possibilità, al personale, di perfezionare la propria formazione, intesa sia in senso generale sia giuridico e specialistico, e di connotarla a livello universitario, nonché di valorizzare i percorsi formativi comuni e specialistici destinati a ciascun ruolo, compiuti presso gli Istituti di Istruzione Militari del Ministero della Difesa, delle Finanze, e civili del Ministero dell'Interno e Giustizia e Giustizia, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici, ai sensi dell'art. 22, c. 13, legge 448/2001 e dal D.M. 509/1999;

## TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

### Art.1

#### Premesse

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente accordo.

### Art.2

#### Oggetto della Convenzione

La presente convenzione, riservata al personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza ed ai loro familiari, prevede agevolazioni per la partecipazione alla



A handwritten signature or mark in the bottom left corner of the page, consisting of a stylized, cursive-like shape.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

di specializzazione in Scienze Criminologiche (in modalità "In Presenza" o "On Line")  
di € 1.000,00/Anno suddivisi in quattro rate a cadenza trimestrale, secondo le seguenti  
modalità:

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| ✓ all'iscrizione Prima Rata | € 250,00 |
| ✓ 1° trimestre Seconda Rata | € 250,00 |
| ✓ 2° trimestre Terza Rata   | € 250,00 |
| ✓ 3° trimestre Quarta Rata  | € 250,00 |

Il contributo per l'esame finale - diploma a Bruxelles (solo per il 3° anno) - resta  
invariato a € 300,00.

I versamenti per l'iscrizione dovranno avvenire, entro i periodi sopra riportati, sul C.C.  
Intestato a Istituto MEME s.r.l. - IBAN IT83Q0200812930000040370846 - UNICREDIT  
BANCA Ag. Modena Piazza Grande - Casuale: Nome e Cognome, Scuola di  
Specializzazione in Scienze Criminologiche in convenzione.

## Art. 3 Durata

La presente convenzione produce effetto a partire dalla data di sottoscrizione e dall'anno  
accademico 2014/2015, per la durata di tre anni.

Le parti, almeno 60 giorni dalla scadenza prevista al comma che precede, potranno  
manifestare la volontà di proseguire il presente atto convenzionale, anche con comunicazione  
telematica.

La decorrenza del rinnovo avrà efficacia a seguito della verifica e dell'accettazione, in forma  
scritta, notificate dal FONDO ASSISTENZA alla Convenzionata e, comunque, dalla data di  
scadenza della convenzione in corso.

In caso di recesso, verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti già  
iscritti ai corsi dell'Istituto MEME s.r.l.

Il FONDO ASSISTENZA e la Convenzionata si impegnano a definire e ad apportare alla  
presente convenzione le modifiche ritenute necessarie ai fini del raggiungimento dei rispettivi  
obiettivi, nel caso di cambiamenti strutturali o di contenuto didattico.

## Art. 4

### Pubblicazione e utilizzo dei loghi

Il FONDO ASSISTENZA provvederà a diffondere la presente convenzione su tutto il  
territorio nazionale attraverso la pubblicazione sul portale intranet "doppiavella" e relativa  
circolare.

Esclusivamente per tale finalità, la Convenzionata autorizza l'utilizzo del proprio marchio per  
finalità divulgative del presente accordo. Altre forme di utilizzo dovranno essere  
espressamente autorizzate dalla Convenzionata.

La Convenzionata non utilizzerà il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo  
stemma araldico, in quanto oggetto di registrazione ai sensi dell'art 6 ter della convenzione di  
Parigi e del D. Leg.vo 10.2.2005 nr 30. Non potranno essere, altresì, utilizzati tutti gli altri  
simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di enclori e caratteri istituzionali,  
senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica  
Sicurezza.



# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

## Art. 5

### Accesso alla Convenzione

Per usufruire dei vantaggi previsti, all'atto dell'immatricolazione, i dipendenti della Polizia di Stato e i dipendenti in quiescenza dovranno produrre autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che attesti l'appartenenza (o lo stato di quiescenza) alla Polizia di Stato. Per i familiari conviventi, dovrà essere prodotta una autocertificazione sempre secondo quanto previsto dalla legge suindicata.

## Art. 6

### Clausola di salvaguardia

Il Fondo Assistenza è estraneo al rapporto contrattuale intercorrente tra il beneficiario e la Convenzionata. Parimenti, la Convenzionata è estranea al rapporto giuridico intercorrente tra il beneficiario e lo stesso Fondo Assistenza; conseguentemente la eventuale cessazione di quest'ultimo rapporto non costituisce, di per sé, causa di risoluzione del contratto intercorrente tra la Convenzionata ed il beneficiario.

## Art. 7

### Obbligo di riservatezza

La Convenzionata ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Detto obbligo non concerne i dati che siano divengano di pubblico dominio. La Convenzionata è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Fondo Assistenza ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Convenzionata sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Fondo di Assistenza.

## Art. 8

### Controversie

Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del tribunale di Roma. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

## Art. 9

### Privacy

Ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), cui si rinvia per l'intera disciplina, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la formalizzazione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di natura civilistica e per finalità gestionali connesse. Ai sensi dell'art. 13 del citato Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dal Beneficiario saranno trattati:



A small, handwritten mark or signature located at the bottom left corner of the page.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 29/10/2010 n. 244)

- per l'erogazione del/i servizio/i richiesti
- per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa di settore.

Oltre che per le finalità sopra descritte i dati personali non potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali. Detto trattamento è subordinato al consenso del Beneficiario. Il mancato consenso non permetterà alla Convenzionata di effettuare i relativi trattamenti e di far fruire i relativi servizi e vantaggi commerciali derivanti dalla partecipazione all'eventuale iniziativa commerciale e promozionale.

Il Titolare del trattamento è L'ISTITUTO MEME S.R.L. - MODENA.

In qualsiasi momento il Beneficiario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy scrivendo all'indirizzo dell'Istituto MEME s.r.l. reperibile sul sito internet.

## Art. 10


### Disposizioni finali

La presente convenzione, di cui fanno parte integrante la premessa e gli allegati tutti, abroga e sostituisce ogni intesa intervenuta in precedenza tra le parti, sia scritta sia verbale. Nessun accordo che estenda o modifichi qualsiasi termine o clausola di questa convenzione sarà vincolante per le parti se non riportato per iscritto ed espressamente accettato da entrambe le parti.

- Le Parti prendono reciprocamente atto che ciascuna di loro ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni e pertanto sin d'ora accettano che l'esecuzione della presente Convenzione venga effettuata nel rispetto delle regole di organizzazione e comportamento contenute nei rispettivi Modelli e Codici Etici, sia nei rapporti tra le Parti, sia nelle relazioni con i terzi.
- La presente convenzione viene siglata a titolo gratuito e non prevede oneri a carico delle Parti; l'Istituto MEME s.r.l. percepirà esclusivamente le somme versate direttamente dai singoli studenti per la regolare iscrizione ai corsi di specializzazione, o quanto stabilito nei singoli protocolli d'intesa legati all'eventuale attuazione delle attività di cui all'art. 2.
- Il presente atto, redatto in duplice copia, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, al. b, del DPR n. 642/1972 e sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131/1986. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte richiedente.
- Malgrado quanto sin qui regolato, niente esclude le eventuali responsabilità che ogni parte potrebbe avere nei confronti dell'altra, per quanto con dolo da una delle due parti possa essere stato diffuso prima della data di stipula della presente convenzione.

Roma, 7 GEN. 2015

IL DIRIGENTE DELEGATO



ISTITUTO MEME S.R.L.

Fabio Molinari

Dr.ssa Roberta Frison

Due firme manoscritte in inchiostro scuro, una sopra l'altra, corrispondenti ai nomi sopra indicati.